



Comune di Fanano
Provincia di Modena
Piano Regolatore Generale

ADOTTATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 55 DEL 30.09.2000
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N. 317 DEL 01.08.2003

VARIANTE SPECIFICA

ai sensi dell'art. 15, commi 4° e 7° della L.R. 47/78 e s.m.i. - art. 4 comma 4 L.R. 24/2017

ADOTTATA con deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del ____

APPROVATA con deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del ____

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DI PIANI E PROGRAMMI

Verifica di assoggettabilità

Art. 12 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008

RAPPORTO PRELIMINARE



DATA: Dicembre 2020

SINDACO
Stefano Muzzarelli

DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Massimo Florini

ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE - GIS: STUDIOUNDICI - Dott. Fabrizio Colacino

1. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

1.1 Riferimenti normativi

Il Decreto legislativo 128/2010 “Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69”, correttivo del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, sostituisce il D.Lgs. 4/2008, che aveva introdotto la Valutazione Ambientale Strategica, prevista dalla direttiva europea n. 42/2001, concernente la valutazione degli impatti significativi sull’ambiente di piani e programmi. Sia nella precedente stesura che in quella vigente, dal 26/08/2010 in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010, la valutazione consiste in un processo volto ad individuare preventivamente gli impatti ambientali significativi che deriveranno dall’attuazione delle singole scelte del piano/programma che consenta di selezionare tra possibili soluzioni alternative, al fine di garantire la coerenza di queste con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Questo principio di valutazione preventiva era già stato recepito dalla Legge Regionale 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio” che ha anticipato la disciplina europea sulla VAS introducendo la “Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale” (VALSAT) come elemento costitutivo degli strumenti urbanistici.

Il D.Lgs. 152/2006 come modificato nella parte seconda dal D.Lgs. 120/2010 prevede le procedura di VAS e di Verifica di Assoggettabilità, che consistono in un’analisi preventiva per valutare quali effetti sull’ambiente possa avere uno specifico piano o programma.

In particolare sono sottoposti a VAS quei piani o programmi, che hanno effetti significativi sull’ambiente, quindi sicuramente quelli che contengono progetti sottoposti a procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d’Incidenza (VINCA), e sono sottoposti a Verifica di Assoggettabilità quei piani e programmi che possono avere effetti sull’ambiente, al fine di valutare se tali effetti siano significativi e quindi sia necessaria la procedura di VAS.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 128/2010 confermano l’impostazione alla base del D.Lgs. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006; le principali novità riguardano:

- Il principio di indipendenza delle Autorità competente all’adozione di un parere motivato nel caso di VAS o di un provvedimento di Verifica di Assoggettabilità dell’Autorità procedente, cioè la pubblica amministrazione che elabora, recepisce, adotta o approva il piano o programma soggetti alle disposizioni del decreto;
- Il principio di non duplicazione dei procedimenti;
- Le VAS o le Verifiche di Assoggettabilità relative a modifiche di piani o programmi oppure a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS o Verifica di Assoggettabilità si possono limitare ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati considerati in precedenti;
- Per le opere singole che hanno l’effetto di variante di piani o programmi di pianificazione territoriale non è necessario l’assoggettamento a VAS (Art. 6 comma 12);
- Per la Verifica di assoggettabilità di piani o programmi, che determinino l’uso di piccole aree a livello locale, si deve tener conto, nella valutazione degli impianti significativi, del livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto dell’intervento (Art. 6 comma 3);
- Gli allegati da I a V sono sostituiti;
- Il riconoscimento delle competenze delle Regioni e delle Autonomie locali.

Gli atti emessi dalla Regione Emilia Romagna (L.R. 9/2008 e Circolare 11/12/2008) e dalla Provincia di Modena (DGP 366/2008) precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 non sono in contrasto, per cui possono essere applicati fino al loro adeguamento allo stesso decreto, da attuarsi entro 12 mesi dalla sua emanazione.

In relazione a questi atti ed alle novità introdotte dal D.Lgs. 128/2010 sono soggetti:

- **alla procedura di VAS** i seguenti procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008:
 1. piani e programmi qualora costituiscano il presupposto necessario per la realizzazione di opere e interventi soggetti a valutazione d'impatto ambientale o a procedura di *screening* (lettera a) comma 2 dell'art. 6);
 2. piani e programmi per i quali è richiesta la valutazione d'incidenza (lettera b) comma 2 dell'art. 6);
 3. le modifiche a piani e programmi di cui ai punti 1. e 2. fatti salvi i casi di modifiche "minori" che sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità.
- **alla procedura di Verifica di assoggettabilità** i seguenti procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008:
 - a. piani e programmi diversi da quelli previsti ai punti 1. e 2. qualora da questi derivi l'autorizzazione ad opere e interventi;
 - b. piani e programmi previsti ai punti 1. e 2 che determinano l'uso di "piccole aree a livello locale";
 - c. le modifiche a piani e programmi di cui ai punti 1. e 2. nel caso in cui possano determinare impatti sull'ambiente.

Sono inoltre sottoposti alla procedura di VAS o Verifica di assoggettabilità secondo la distinzione di cui ai punti precedenti i procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008 non sottoposti alla disciplina della L. R. 20/2000, che non sono quindi stati sottoposti a VAL.S.A.T. e le varianti agli strumenti di pianificazione di cui alla L. R. 47/78.

1.2 Principi generali

Così come previsto dalla normativa europea la VAS è un processo volto ad assicurare che nella formazione ed approvazione di un piano o programma siano presi in considerazione gli impatti significativi sull'ambiente che deriveranno dall'attuazione degli stessi. La VAS non si configura quindi come un procedimento autorizzativo ex novo, come ribadito dal comma 4 dell'art. 11 della direttiva comunitaria che stabilisce che "... *la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni...*" ma un'attività di valutazione che si integra con quella di formazione ed approvazione del piano o programma.

In merito ai contenuti della VAS questi devono avere lo scopo di arricchire le considerazioni ambientali del piano o programma per concorrerne alla definizione di soluzioni che promuovano lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la scelta fra soluzioni alternative.

Particolare rilevanza viene data al monitoraggio degli effetti del piano o programma volto a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel tempo. Essenziale alla disciplina di VAS è pertanto che alla valutazione *ex ante* dei possibili impatti segua, in fase attuativa del piano o programma, il controllo, attraverso un monitoraggio, degli effettivi impatti sull'ambiente.

I contenuti della VAS si possono sintetizzare nei seguenti:

- analisi degli obiettivi del piano o programma, in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti dalla normativa o pianificazione sovraordinata;
- definizione del quadro conoscitivo della situazione ambientale di partenza;
- valutazione degli effetti del piano o programma, tenendo conto delle possibili alternative;
- individuazione di misure preventive, di mitigazione, riduzione o compensazione di eventuali effetti negativi derivanti dalle scelte del piano o programma;
- individuazione delle criticità, dei relativi parametri da monitorare e di indicatori sintetici per verificare nel tempo gli effetti ambientali e territoriali del piano.

La procedura di VAS viene avviata contestualmente al processo di formazione del piano e programma e comprende sostanzialmente:

- l'elaborazione di un rapporto ambientale sui possibili impatti significativi;
- lo svolgimento di consultazioni che consentano il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo;
- la valutazione del rapporto ambientale degli esiti della consultazione e la decisione finale;
- il monitoraggio.

La verifica di assoggettabilità è una sottoprocedura che consente, nel caso di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, e nel caso di modifiche minori a piani e programmi, di interrompere la procedura di VAS qualora gli impatti sull'ambiente risultino non significativi. L'assoggettamento o l'esclusione del piano o programma dalla procedura completa di VAS viene fatto dall'autorità competente.

1.3 Autorità competente

In merito alla individuazione dell'autorità competente al procedimento di VAS il D. Lgs. 4/2008 chiarisce solo il riparto di funzioni fra Stato e autonomie locali, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, l'autorità competente per “... i piani e programmi ... la cui approvazione compete ad organi dello Stato...”. Per i restanti piani o programmi il comma 2 dell'art. 7 riserva alle regioni l'individuazione delle amministrazioni con funzioni di autorità competente.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016 “*approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della l.r. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*” la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che:

- *La Città metropolitana di Bologna e le Province, in materia di valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali continuano a svolgere le funzioni finora esercitate, avvalendosi dell'istruttoria dell'ARPAE nel caso in cui non abbiano mantenuto le strutture organizzative competenti in materia ambientale per lo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali.*

L'autorità competente è pertanto la Provincia di Modena avvalendosi eventualmente dell'istruttoria dell'ARPAE.

2. LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ: GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Nell'applicazione della procedura di VAS ad un Piano è senza dubbio prioritario verificare se si ricade nel comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. 4/2008, cioè se il Piano sia soggetto a verifica di assoggettabilità oppure a valutazione ambientale strategica.

Questa decisione spetta all'autorità competente, tuttavia rientra nella discrezionalità dell'estensore del Piano valutare, qualora questo non rientri fra quelli previsti ai commi 2 dell'art. 6 ed agli allegati II, III e IV, se gli impatti sull'ambiente sono significativi e in relazione a ciò fare la scelta se sottoporre il Piano a verifica di assoggettabilità oppure valutazione ambientale strategica.

Per fare questo è stata effettuata, per ogni modifica introdotta dal Piano, una valutazione qualitativa attraverso la quale valutare l'effetto indotto dall'attuazione del Piano tenendo conto dei seguenti elementi :

- Emissioni in atmosfera;
- Ambiente idrico superficiale e sotterraneo;
- Suolo e Sottosuolo;
- Vegetazione e flora;
- Fauna;
- Ecosistemi;
- Rumore e vibrazioni;
- Elettromagnetismo;
- Paesaggio e patrimonio storico-culturale;
- Traffico e accessibilità;
- Rifiuti;
- Aspetti Sanitari;
- Sistema insediativi, condizioni socio economiche e beni materiali;

3. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI GENERALI DELLA VARIANTE AL PRG

La Variante al PRG proposta oltre a modificare parte delle N.T.A. prevede 12 modifiche, di seguito sinteticamente descritte.

AREA N.	SINTESI DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE
1	Modifiche ad ambito industriale / artigianale in località Cella di Sopra: <ul style="list-style-type: none">- Stralcio di parte del Comparto artigianale zona omogenea tipo D2 per 9'100 mq di ST;- Modifica destinazione urbanistica della parte residua del Comparto artigianale zona omogenea tipo D2 a zona omogenea tipo D1 per 5'180 mq;- Modifica limite tra Comparto artigianale attuato zona omogenea tipo D2 e parcheggi pubblici, in conformità al Piano Particolareggiato approvato;
2	Stralcio ambito industriale / artigianale in località Case Berri da destinare in parte a zona omogenea residenziale tipo B1 per 1'200 mq ed in parte a zona agricola omogenea tipo E1.

AREA N.	SINTESI DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE
3	Stralcio di zona omogenea residenziale tipo B3 di 700 mq in località Cà Tognone.
4	Stralcio parziale comparto S10 in località Superchina per 4'800 mq di ST;
5	Stralcio previsione di strada e modifica destinazione urbanistica a zona omogenea residenziale tipo B1 per 308 mq posta nel centro del capoluogo;
6	Modifica destinazione urbanistica da zona verde naturale a verde attrezzato per un'area di 1'200 mq posta nel centro del capoluogo in località "I Borghi"
7	Modifiche a zona omogenea industriale artigianale ad elevato impatto ambientale tipo D1E, in località "Capanne di Fanano": <ul style="list-style-type: none"> - Stralcio di 7637 mq di SF di zona D1 E; - Cambio di destinazione urbanistica a D1 per mq 3788 di SF; - Riduzione rispetto stradale in conformità con il perimetro del centro abitato del capoluogo di Fanano;
8	Stralcio parziale previsioni industriale artigianale in località "Valle del Leo": <ul style="list-style-type: none"> - Stralcio di 2211 mq di SF di zona D3 E; - Stralcio di 755 mq di SF di zona D1;
9	Stralcio di parti interessate dal sistema forestale e boschivo di zona residenziale omogenea tipo B2 nel centro frazionale di Fellicarolo per totali 1936 mq di SF;
10	Stralcio di zona residenziale omogenea tipo B3 in località Casa Olimpia a Ospitale per 1193 mq di SF;
11	Modifiche nel centro frazionale di Ospitale: <ul style="list-style-type: none"> - Stralcio di zona residenziale omogenea tipo B3 per 1310 mq di SF; - Inserimento zona verde attrezzato su area pubblica del Comune di Fanano;
12	Modifiche parziali alle NTA del PRG, articoli 34 e 40

Per le aree introdotte nella variante al fine di correggere errori materiali o per quelle che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere previste la circolare della Regione Emilia-Romagna 12/11/2008 *"Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D. Lgs. 16 Gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L. R. 13 giugno 2008, n. 9"* prevede l'esenzione dalla valutazione ambientale (punti 1 e 2). Sono pure esentate "le modifiche di caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi" (punto 3), "le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale" (punto 4) e "le varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già

cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso” (punto 5).

Le varianti rientranti ai punti 1 e 2, elencate nelle colonne di destra della tabella seguente, non sono quindi state sottoposte a verifica di assoggettabilità. Di quelle rimanenti, da sottoporre a verifica di assoggettabilità, alcune sono state raggruppate in funzione dell’omogeneità territoriale ed ambientale dell’area d’intervento e trattate cumulativamente, mentre quelle rimanenti sono state trattate singolarmente. Nelle colonne di sinistra sono stati indicati questi raggruppamenti, riportati con la stessa numerazione nella tavola allegata.

Per ognuna delle aree di variante sono stati descritti:

1. Le generalità e i contenuti;
2. Il sito, il suo stato attuale e la sua evoluzione probabile senza l’intervento di variante;
3. Le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere interessate dalla variante;
4. Gli effetti significativi sull’ambiente degli interventi previsti, facendo riferimento ai criteri di valutazione contenuti nell’allegato I al D. Lgs. 4/2008 che verranno descritti nel capitolo seguente.

INTERVENTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'			INTERVENTI NON SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'	
N.	AREA SINGOLA	RAGGRUPPAMENTO DI PIU' INTERVENTI	N.	MOTIVO DI ESCLUSIONE
1	Cella di Sopra		2	Modifiche che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti.
			3	
			4	
			5	
			6	
			7	
			8	
			9	
			10	
			11	
			12	

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA VARIANTE AL PRG IN RELAZIONE AI CRITERI DI VERIFICA DELL'ALLEGATO I AL D. LGS. 4/2008

La determinazione della significatività degli effetti della Variante è stata fatta con riferimento ai criteri dell'allegato I del D. Lgs. 4/2008, così come previsto dall'art. 12, adattandoli alla situazione locale e sviluppandoli, in particolare, negli aspetti che, pur con la modestia dell'intervento, possono determinare impatti ambientali. Il rapporto risponde pertanto, attraverso schede di analisi e valutazione, ai seguenti punti:

1. In quale misura la Variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività
2. In quale misura la Variante influenza altri piani o programmi
3. Se la Variante promuove lo sviluppo sostenibile
4. Se la Variante è rilevante ai fini dell'attuazione delle normative nel settore ambientale
5. Quali sono gli impatti derivanti dall'attuazione della Variante
6. Quale è l'entità e l'estensione degli impatti nello spazio
7. Quale è la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità degli impatti
8. Se esiste un effetto cumulativo degli impatti
9. Se esistono rischi per la salute umana e per l'ambiente
10. Quanto possono essere alterati il valore e la vulnerabilità dell'area interessata in relazione alle caratteristiche naturali, al superamento del livello di qualità ambientale o dell'utilizzo del suolo

In generale si può affermare che nessuno degli interventi previsti nella Variante e sottoposti a verifica di assoggettabilità influenza piani sovraordinati, che sono tutti compatibili con gli stessi, che non sono rilevanti ai fini dell'attuazione delle normative nel settore ambientale, che la loro attuazione non determina rischi per la salute umana e per l'ambiente.

Le analisi specifiche su ogni sito d'intervento vengono trattate nei punti seguenti.

5. ASPETTI SPECIFICI DELLO STATO DELL'AMBIENTE E RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI RELATIVI AD OGNI AREA D'INTERVENTO

5.1 Area d'intervento 1 Cella di Sopra

Generalità e contenuti

I contenuti della presente variante riguardano un'area posta in località Cella di Sopra periferica rispetto alla frazione di Trentino, il sito è ricompreso in un'ampia zona a destinazione artigianale industriale e attualmente utilizzata come zona agricola.

L'area posta a 530 m s.l.m., è ricompresa nell'unità dell'alta collina e prima fascia montana, è classificata dal P.R.G. vigente come zona artigianale / industriale omogenea tipo D2

sottoposta a intervento indiretto e non attuata di estensione pari a 14'280 mq di Superficie Territoriale, sul lato destro alla strada Provinciale SP4 "Fondovalle – Panaro" alla progressiva km. 38, priva di alberatura di qualsiasi genere e collocata in adiacenza al comparto artigianale Cella di Sopra già da tempo attuato.

La modifica individuata con il n. 1 nella Tavola 2A1 di zonizzazione del territorio Tavola Territorio a destinazione urbana interessa due distinti comparti urbanistici soggetti ad intervento indiretto di cui:

- Il comparto posto ad est, contraddistinto con perimetro color rosso nella Tav. di PRG, è stato attuato a seguito di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata approvato con Delibera di CC n. 99 del 17.11.1995 convenzionato con atto notaio Rolando Rosa in data 30.12.1996, le cui opere di urbanizzazione sono state ultimate e prese in carico dall'Amministrazione Comunale in data 17.04.2008;
- Il comparto posto ad ovest, contraddistinto con perimetro color blu nella Tav. di PRG, è un'area di espansione non attuata di totali 14'280 mq di Superficie Territoriale, soggetta a PUA di iniziativa privata;

La modifica riguarda in particolare:

1. stralcio di parte del Comparto artigianale non attuato zona omogenea tipo D2 per 9'100 mq di ST, le relative aree saranno riclassificate come zona agricola omogenea tipo E1;
2. modifica destinazione urbanistica della parte residua del Comparto artigianale zona omogenea tipo D2 a zona omogenea tipo D1 ad attuazione diretta per 5'180 mq, tale area manterrà gli stessi parametri edificatori della zona D2;
3. modifica limite tra Comparto artigianale attuato zona omogenea tipo D2 e parcheggi pubblici, in conformità al Piano Particolareggiato approvato;

La presente analisi è riferita alla modifica n.2 relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona D2 a zona D1, ritenendo gli effetti delle altre variazioni ininfluenti ai fini della presente.

Per quanto concerne le infrastrutture l'area è servita e facilmente allacciabile alle seguenti infrastrutture: strada di lottizzazione, rete energia elettrica, rete acqua potabile, rete gas metano, pubblica fognatura, in particolare l'area potrà essere servita dalle infrastrutture già presenti nell'adiacente comparto attuato.


Per quanto concerne l'allontanamento e la depurazione delle acque reflue i fabbricati potranno essere allacciati alla pubblica fognatura esistente che risulta idonea a sopportare il carico delle nuove previsioni in ragione del potenziamento dell'impianto di depurazione già previsto dalla convenzione urbanistica stipulata per l'attuazione della previsione inserita con Variante al PRG approvata con Delibera di CC n. 15/2019, area n. 24 "Corte di Sopra".

Il sito e sua evoluzione probabile senza intervento di variante


Lo stato attuale

L'area in oggetto è situata nella periferia della Frazione di Trentino, e fa parte di una zona artigianale non attuata posta ad una quota di 530 mslm, presenta un'orografia semipianeggiante nella parte centrale, ed una acclività accesa nella parte a sud a confine con la strada provinciale SP4 Fondovalle Panaro .

Nel sito non esiste alcun apparato vegetazionale il terreno è lasciato a prato incolto.



(immagine satellitare google del 2019)



Estratto di PRG Vigente scala 1:5000


L'evoluzione probabile senza l'attuazione della presente variante

Per il comparto artigianale in oggetto attualmente sottoposto ad intervento indiretto, risulta improbabile una sua attuazione nei prossimi anni considerata la scadenza al 31.12.2021 fissata dalla LR 24/2017 per dare attuazione a tali previsioni di Piano.

L'area inoltre presenta grosse problematiche di accesso dalla adiacente SP4 Fondovalle Panaro, data dall'orografia dei terreni che presentano un'acclività accesa nella parte a confine con l'asse stradale, oltre alla scarsa visibilità di un ipotetico nuovo accesso.


L'evoluzione più probabile senza l'attuazione della variante è quindi quello agricolo attualmente in atto limitato ad una conduzione a prato stabile, in quanto i terreni presenti nel nostro territorio non possono garantire un reddito agricolo tale da sostenere spese per un qualsiasi altro sfruttamento.

A livello faunistico si riscontrano situazioni che possono favorire lo stanziare della pernice rossa, della lepre e di ungulati tuttavia la previsione è talmente limitata da non interferire con la fauna, che può tranquillamente usufruire delle vaste aree agricole circostanti.



Estratto di PRG scala 1:5000 – Variante proposta

Documentazione fotografica delle aree interessate



Punti di ripresa

1. Vista dal comparto esistente



2. Vista est



1. Vista sud - est



L'evoluzione probabile in seguito alla presente variante

Con la presente variante viene stralciata gran parte della previsione esistente, le porzioni residue, formano due lotti separati:

- un lotto posto a sud di totali 1'630 mq di SF.
- un lotto posto a nord di totali mq 3'550 di SF;

Il lotto posto a sud date le sue caratteristiche geometriche non potrà che essere utilizzato come ampliamento del lotto del comparto D2 adiacente già attuato della stessa ditta.

Il lotto posto a Nord può avere una sua autonoma utilizzazione ai fini edificatori, l'accesso dovrà essere garantito dal lotto adiacente posto a sud all'interno del comparto esistente, attualmente non ancora edificato della stessa ditta proprietaria.

L'evoluzione probabile dell'area a seguito della presente variante è quindi quella di una trasformazione delle aree agricole in artigianali in ampliamento ai lotti adiacenti del comparto esiste già attuato della stessa proprietà.

Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere interessate dalla presente variante

Le zone limitrofe nella parte nord ed est dell'area interessata dalla presente variante sono, agricole prive di colture e condotte a prato e polifita permanente. A sud ed ovest invece le aree si presentano antropizzate e urbanizzate, interessate da insediamenti di tipo artigianale / industriale.

Da questa analisi risulta che la presente variante si inserisce in un contesto territoriale urbanizzato, in particolare sul lato ovest immediatamente adiacente alla previsione ove è insediato un polo industriale / artigianale attuato.

Problemi ambientali ed i luoghi della percezione visiva

Problemi ambientali

In considerazione delle caratteristiche del sito, della modesta entità della previsione, della sua ubicazione si può evidenziare che non esistono attualmente problemi di carattere ambientale tali da negare un intervento a scopo edificatorio di tipo artigianale a moderato impatto ambientale; la previsione D1 infatti esclude la possibilità di insediare attività ad elevato impatto ambientale. in particolare l'attività da insediare non prevede trasformazioni o trattamenti inquinanti ma esclusivamente assemblaggio di componenti idraulici, senza emissioni in atmosfera, emissioni sonore di rilievo e produzione di scarichi inquinanti di alcun genere.

La zona risulta priva di tutele, così come individuate dal P.T.C.P. quali: zone di rispetto dei corsi idrici, zone dissestate, zone boscate, zone di rispetto delle sorgenti.

Non esistono problemi di natura archeologica in quanto, in termini di reperti ritrovati, questa zona non è stata mai interessata da alcun ritrovamento.

I luoghi della percezione visiva del sito

Si è valutato, dai luoghi ove si ha il maggior passaggio e/o stazionamento di persone, l'impatto visivo che il nuovo intervento a scopo edificatorio potrà produrre nell'ambito territoriale interessato.

Si sono prodotti fotogrammi dei luoghi più significativi della percezione visiva che mettono in evidenza lo scarso impatto che la nuova variante potrebbe produrre nel territorio circostante.

L'area infatti non risulta visibile ne dalla Strada Provinciale SP4 Fondovalle ne dalla Strada Comunale di Via Trentino essendo completamente nascosta dall'orografia del terreno o coperta dagli edifici del comparto produttivo esistente.

1. Vista Sud – Est da SP4



2. Vista nord – ovest. Strada Comunale Via Trentino



L'esame dei fotogrammi determina che la presente variante non crea alcun serio pregiudizio all'ambiente circostante.

Effetti significativi sull'ambiente degli interventi previsti

Determinazione degli effetti

L'intervento edificatorio si colloca su un piano stabile, privo di vegetazione in cui non è presente un reticolo idrografico superficiale organizzato. Gli effetti dell'intervento sull'ambiente possono essere quelli dovuti:

- a) alla diminuzione della stabilità.

La relazione geologica redatta dal Dott. Geol. Daniele Sargenti evidenzia che non esistono presupposti di pericolosità geologica che possano riguardare le fasce di versante a monte ed a valle dell'area in analisi. L'analisi dell'edificato nell'intorno non ha evidenziato particolari problematiche e non si registrano processi di erosione potenziali o in atto, pertanto valuta l'area idonea ad accogliere la previsione urbanistica.

- b) All'alterazione delle caratteristiche del suolo e soprassuolo: morfologia, vegetazione, drenaggio superficiale.

L'intervento, non modificherà in modo significativo l'assetto geomorfologico, mentre sarà invece inevitabilmente modificato il drenaggio superficiale. Per scongiurare effetti significativi il nuovo sistema di raccolta delle acque meteoriche dovrà evitare forme di ruscellamento concentrato nelle aree non impermeabilizzate, di erosione nei punti di recapito finale e di infiltrazione incontrollata nel sottosuolo. L'assenza di vegetazione rende l'effetto dell'intervento su questa componente ambientale nullo.

- c) Traffico indotto, rumore, inquinamento atmosferico e campi elettromagnetici.

La previsione si inserisce in un ambito territoriale già caratterizzato da insediamenti di tipo produttivo e ricettivo con movimenti auto veicolari limitati, costituiti principalmente dai lavoratori dipendenti (circa n. 70) e concentrati quindi negli orari di entrata/uscita dal luogo di lavoro.

I flussi veicolari confluiscono interamente sulla Strada Provinciale SP4 Fondovalle Panaro, strada interessata da un modesto flusso veicolare in particolare nei giorni feriali; le giornate di maggior flusso veicolare infatti sono quelle festive, essendo l'asse stradale interessato dagli spostamenti dei numerosi turisti che raggiungono le località appenniniche nel periodo invernale per la pratica degli sport invernali e nel periodo estivo per il soggiorno climatico. Il maggior traffico veicolare si registra quindi nei fine settimana di tutto il periodo annuale, e nelle festività natalizie ed estive.

I flussi veicolari indotti dalla previsione urbanistica potranno essere costituiti dallo spostamento dei lavoratori dipendenti prevedibili in circa n. 25/30 e secondariamente dall'arrivo e partenza delle merci, e saranno tutti concentrati nelle giornate lavorative periodo di minor flusso veicolare sulla Strada Provinciale SP4. Per queste motivazioni si ritengono trascurabili gli effetti dell'aumento di traffico indotto dall'intervento.

Per quanto concerne gli effetti dovuti al rumore ed inquinamento atmosferico questi si prevedono nulli data la tipologia artigianale di attività insediabili a basso impatto ambientale con probabili scarichi di acque reflue esclusivamente di tipo civile. Per eventuali acque di dilavamento dei piazzali dovranno essere seguite le specifiche normative di settore da valutare in sede di AUA.

Gli interventi previsti non saranno in grado di determinare alcun effetto per quanto attiene la presenza di campi magnetici elettrici od elettromagnetici né all'interno né all'esterno dell'area di intervento. Si segnala a tal proposito una interferenza con la linea elettrica di media tensione posta a confine tra il comparto esistente già attuato e la nuova previsione

posta a nord, tale aspetto andrà valutato in sede di eventuale richiesta di Permesso di Costruire per i fabbricati.

Valutazione degli effetti degli interventi previsti

EFFETTI IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL PIANO		
1	In quale misura la variante dell'area 1 stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività?	La variante per le modeste dimensioni non costituisce il quadro di riferimento per la realizzazione coordinata degli interventi edilizi ed infrastrutturali.
2	In quale misura la variante dell'area 1 influenza altri piani o programmi?	L'attuazione della variante all'area 1 è compatibile con i piani sovraordinati
3	La variante dell'area 1 promuove lo sviluppo sostenibile?	La variante è coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile
4	La variante dell'area 1 è rilevante ai fini dell'attuazione delle normative nel settore ambientale?	La variante è conforme al PTCP per gli aspetti di tutela del territorio e rispetta le normative del settore ambientale (tutela delle acque, emittenza radiotelevisiva, attività estrattive, ecc.)
EFFETTI IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI		
5	Quale è la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità degli impatti?	Gli impatti valutati come possibili sono a bassa probabilità, permanenti e continui
6	Quale è l'entità e l'estensione degli impatti nello spazio?	L'entità degli impatti valutati come possibili è trascurabile e questi saranno limitati all'area d'intervento
7	Esiste un carattere cumulativo degli impatti?	Non esiste un carattere cumulativo degli impatti
8	Esistono rischi per la salute umana e per l'ambiente?	In relazione al tipo di intervento previsto non esistono rischi per la salute umana e l'ambiente
9	Quanto possono essere alterati il valore e la vulnerabilità dell'area interessata in relazione alle caratteristiche naturali, al superamento del livello di qualità ambientale o dell'utilizzo del suolo?	L'area non ha particolari caratteristiche di pregio naturale, di qualità ambientale o di utilizzo specifico del suolo, pertanto la variante prevista non ne altera il valore e la vulnerabilità
10	Esistono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale o comunitario?	Non sono presenti aree o paesaggi protetti a livello nazionale o comunitario

6. CONCLUSIONI

La Variante al PRG del Comune di Fanano come sopra meglio descritto prevede una modifiche a zone territoriali omogenee, oltre ad altre modifiche non rilevanti ai fini della presente valutazione.

Le normative vigenti (D. Lgs. 152/2006, 4/2008 e L.R. 9/2008) richiedono che tale Variante venga sottoposta a valutazione ambientale strategica, cioè all'individuazione preventiva degli impatti ambientali significativi che potranno derivare dall'attuazione della variante stessa.

Trattandosi di una variante che determina l'uso, la modifica dell'uso di piccole aree a livello locale la procedura di VAS può essere interrotta qualora una "verifica di assoggettabilità" dimostri che gli impatti sull'ambiente risultino non significanti.

L'assoggettamento o l'esclusione della variante dalla procedura di VAS è di competenza della Provincia di Modena, autorità "competente".

La presente relazione costituisce il Rapporto preliminare previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed è sviluppata in modo tale da fornire all'autorità competente gli elementi di valutazione necessari per esprimere il giudizio: impatti previsti dall'attuazione della variante, coerenza con gli strumenti urbanistici sovraordinati e con le normative ambientali, alterazione dei valori di qualità ambientale.

La valutazione degli effetti indotti dalla variante determina una scarsa influenza sul sistema territoriale fisico e antropico, trattandosi di interventi di modesta entità inseriti, in generale, in un contesto già urbanizzato

La valutazione delle alterazioni del valore ambientale determinate dall'attuazione della Variante è, in relazione agli effetti generati che possono essere considerati non significativi, positiva in quanto le alterazioni indotte sono trascurabili.

Di conseguenza non è necessario individuare soluzioni alternative, misure di compensazione o prevedere reti di monitoraggio degli effetti dell'attuazione dell'intervento nel tempo.